



# COMUNE DI MARINO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

### Area I Giuridico - Amministrativa

N. 470	<b>OGGETTO:</b>	DGR 223/2016 E DGR 88/2017 - ISTITUZIONE DEL REGISTRO DISTRETTUALE DEGLI ASSISTENTI ALLA PERSONA
DEL 31/05/2019		

### IL DIRIGENTE DELL'AREA

Vista la delibera del Consiglio Comunale n°41 del 28 dicembre 2018, immediatamente esecutiva con la quale è stato approvato l'aggiornamento al Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di previsione 2019-2021;

Visti gli artt. 107 e 183 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

#### Premesso che:

la L.328/2000 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", stabilisce il principio secondo il quale i Comuni svolgano le funzioni loro attribuite, per la massima parte, in forma associata negli ambiti territoriali individuati dalla Regione;

con D.G.R. 395/2014, la Regione Lazio, al fine di definire modalità organizzative e di funzionamento uniformi, approvava lo schema di convenzione per la gestione associata dei servizi sociali locali;

- la Regione Lazio, attuazione della L. 328/2000, ha adottato la L.R. 11/2016 "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio", attraverso la quale mira a promuovere:
  - la realizzazione di forme associative tra i comuni a livello distrettuale;
  - la programmazione degli interventi socio-assistenziali;
  - l'integrazione tra gli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari;
  - la creazione di un sistema a rete dei servizi;
  - la qualificazione degli interventi e dei servizi che devono rispondere in modo adeguato alle esigenze dei cittadini;
  - la ricomposizione dei finanziamenti all'interno dei distretti socio-sanitari, allo scopo di ottimizzare la spesa;

ai sensi dell'articolo 35 comma 2 della L.R. 11/2016: "*La Regione individua nella gestione associata da parte dei comuni, nell'ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 43, secondo le forme associative previste dalla normativa vigente, la modalità attraverso la quale perseguire l'efficacia e l'efficienza del sistema integrato, anche al fine di garantirne il coordinamento e l'integrazione con i servizi sanitari erogati dal servizio sanitario regionale.*";

l'articolo 43 comma 1 della L.R. 11/2016 identifica nel distretto sociosanitario l'ambito territoriale ottimale all'interno del quale i Comuni esercitano in forma associata le proprie funzioni sociali, utilizzando le forme associative di cui al Titolo II Capo V del D.Lgs. 267/2000;

con deliberazione n. 660/2017, la Giunta Regionale, in attuazione del citato articolo 43 della L.R. 11/2016, ha, tra l'altro, individuato gli ambiti territoriali della gestione associata degli interventi dei servizi sociosanitari, istituendo il distretto sociosanitario denominato RM 6.3, composto dai Comuni di Ciampino e Marino;

il Comune di Marino, giusta deliberazione del proprio Consiglio Comunale n. 22/2018, ed il Comune di Ciampino, giusta deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 3/2018, hanno stipulato la nuova convenzione per la gestione associata dei servizi distrettuali in data 30.10.2018;

in base alla suddetta convenzione, il Comune di Marino, a decorrere dal 01.01.2019, ha assunto il ruolo di capofila nella gestione associata del Distretto, ai sensi dell'articolo 6 della convenzione stessa;

#### **Considerato che:**

con D.G.R. 223/2016, successivamente modificata con D.G.R. 88/2017, la Regione Lazio ha definito i criteri e le modalità di erogazione:

del servizio pubblico di assistenza domiciliare socioassistenziale per minori, persone con disabilità e persone anziane;

del servizio pubblico di assistenza alle persone in condizioni di grave disagio sociale;

degli interventi di assistenza destinati a persone in condizioni di disabilità gravi e/o di non autosufficienza e a persone in condizioni gravissime e a persone con disabilità per la vita indipendente;

le citate D.G.R. 223/2016 e 88/2017 prevedono, altresì, l'obbligo per i soggetti pubblici territorialmente competenti a livello di ambiti territoriali sociali di istituire i seguenti registri distrettuali:

- Registro Distrettuale dei Soggetti Gestori dei Servizi alla Persona ;
- Registro Distrettuale degli Assistenti alla Persona;

#### **Rilevato che**

Il Registro Distrettuale degli Assistenti alla Persona:

- raccoglie i nominativi delle persone fisiche che intendono operare nel campo degli interventi di assistenza per la vita indipendente, degli interventi in favore di persone in condizioni di disabilità e/o di non autosufficienza e disabilità gravissima;
- ha lo scopo di facilitare la libera scelta delle persone, destinatarie degli interventi di cui alle D.G.R. 223/2016 e 88/2017, degli assistenti personali in possesso dei requisiti che maggiormente rispondono alle loro esigenze assistenziali

possono richiedere l'iscrizione in tale registro le persone fisiche in possesso dei requisiti previsti dalle summenzionate D.G.R. 223/2016 e 88/2017;

#### **Ritenuto opportuno:**

istituire il Registro Distrettuale degli Assistenti alla Persona, articolandolo nelle seguenti sezioni:

- Sezione A): operatore sociosanitario (OSS);
- Sezione B): assistente domiciliare e dei servizi tutelari (ADEST);
- Sezione C): operatore socioassistenziale (OSA);
- Sezione D): operatore tecnico ausiliario (OTA);
- Sezione E): assistente familiare (DGR Lazio n. 607/2009);
- Sezione F): assistente in possesso di diploma quinquennale professionale nel settore dei servizi sociosanitari;
- Sezione G): assistente non in possesso dei titoli sopra elencati, ma con documentata esperienza, almeno quinquennale, in tali funzioni, in strutture e servizi socio assistenziali per persone con disabilità e/o persone anziane.

precisare che le persone ammesse nella Sezione G) devono iscriversi ad un corso utile al rilascio di uno dei titoli richiesti per l'iscrizione in una delle altre Sezioni entro un anno dall'iscrizione al registro e che il mancato conseguimento del titolo entro due anni dall'iscrizione al corso fa venir meno l'idoneità allo svolgimento delle funzioni di cui trattasi e l'immediata cancellazione dal Registro;

stabilire che:

- in via transitoria, al fine di garantire la continuità degli interventi in essere, le scelte degli assistenti

già effettuate da parte degli utenti e l'esperienza maturata nel settore dagli operatori, possono richiedere l'iscrizione nella sezione G), in deroga al requisito dell'esperienza quinquennale, anche gli assistenti che attualmente svolgono attività lavorativa presso famiglie che ricevono gli interventi economici da parte del Distretto;

- per tali soggetti, in ogni caso, rimangono in essere gli obblighi di regolarizzazione già previsti per gli assistenti inseriti nella Sezione G);

specificare che:

- i beneficiari degli interventi di assistenza scelgono autonomamente il proprio assistente, essendo tenuti a regolarizzarne il rapporto con un contratto di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e degli inquadramenti contrattuali previsti;
- la responsabilità della scelta dell'assistente alla persona, degli obblighi e degli adempimenti derivanti dalla gestione del rapporto di lavoro è in capo, esclusivamente, al soggetto destinatario dell'assistenza, o di chi ne fa le veci, firmatario del contratto;
- l'assunzione dell'assistente alla persona è un atto tra privati, che comporta l'impegno a carico del datore di lavoro di assolvere gli adempimenti conseguenti al contratto instaurato, tra cui in particolare il pagamento del corrispettivo e il versamento degli oneri assicurativi e previdenziali;
- nessuna somma potrà essere richiesta al soggetto pubblico competente oltre agli importi riconosciuti come direttamente e strettamente connessi all'attività di assistenza svolta in conformità al piano personalizzato di assistenza.

disciplinare le modalità di conservazione e tenuta del Registro, nonché quelle di iscrizione e cancellazione nello stesso, attraverso apposito Avviso pubblico;

non prevedere, salvo diverse successive determinazioni, termini di scadenza per le richieste di iscrizione nel Registro, al fine di garantire la massima accessibilità alle persone interessate;

approvare lo schema di Avviso da pubblicare sul sito istituzionale dei Comuni facenti parte del Distretto;

**Preso atto che:**

non sussistono, in merito al presente procedimento situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziale, come descritte dall'articolo 6-bis della L.241/1990;

la presente determinazione non comporta impegno di spesa;

**Ritenuto che** l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestarne la legittimità, la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

**Attesa** la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 D.lgs. 267/2000;

**Visti:**

il D.Lgs. 267/2000;

la L. 328/2000;

il D.Lgs. 118/2011;

il D.Lgs. 33/2013;

la L.R. 11/2016;

per i motivi espressi in narrativa:

## **DETERMINA**

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di istituire, ai sensi della D.G.R. 223/2016 e 88/2017, il Registro Distrettuale degli Assistenti alla Persona;
3. di stabilire l'articolazione del registro nelle seguenti sezioni:
  - Sezione A): operatore sociosanitario (OSS);
  - Sezione B): assistente domiciliare e dei servizi tutelari (ADEST);

- Sezione C): operatore socioassistenziale (OSA);
- Sezione D): operatore tecnico ausiliario (OTA);
- Sezione E): assistente familiare (DGR Lazio n. 607/2009);
- Sezione F): assistente in possesso di diploma quinquennale professionale nel settore dei servizi sociosanitari;
- Sezione G): assistente non in possesso dei titoli sopra elencati, ma con documentata esperienza, almeno quinquennale, in tali funzioni, in strutture e servizi socio assistenziali per persone con disabilità e/o persone anziane.

4. di precisare che le persone ammesse nella Sezione G) devono iscriversi ad un corso utile al rilascio di uno dei titoli richiesti per l'iscrizione in una delle altre Sezioni entro un anno dall'iscrizione al registro e che il mancato conseguimento del titolo entro due anni dall'iscrizione al corso fa venir meno l'idoneità allo svolgimento delle funzioni di cui trattasi e l'immediata cancellazione dal Registro;

5. di stabilire che:

- in via transitoria, al fine di garantire la continuità degli interventi in essere, le scelte degli assistenti già effettuate da parte degli utenti e l'esperienza maturata nel settore dagli operatori, possono richiedere l'iscrizione nella sezione G), in deroga al requisito dell'esperienza quinquennale, anche gli assistenti che attualmente svolgono attività lavorativa presso famiglie che ricevono gli interventi economici da parte del Distretto;
- per tali soggetti, in ogni caso, rimangono in essere gli obblighi di regolarizzazione già previsti per gli assistenti inseriti nella Sezione G);

6. di dare atto che:

- i beneficiari degli interventi di assistenza scelgono autonomamente il proprio assistente, essendo tenuti a regolarizzarne il rapporto con un contratto di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e degli inquadramenti contrattuali previsti;
- la responsabilità della scelta dell'assistente alla persona, degli obblighi e degli adempimenti derivanti dalla gestione del rapporto di lavoro è in capo, esclusivamente, al soggetto destinatario dell'assistenza, o di chi ne fa le veci, firmatario del contratto;
- l'assunzione dell'assistente alla persona è un atto tra privati, che comporta l'impegno a carico del datore di lavoro di assolvere gli adempimenti conseguenti al contratto instaurato, tra cui in particolare il pagamento del corrispettivo e il versamento degli oneri assicurativi e previdenziali;
- nessuna somma potrà essere richiesta al soggetto pubblico competente oltre agli importi riconosciuti come direttamente e strettamente connessi all'attività di assistenza svolta in conformità al piano personalizzato di assistenza.

7. di disciplinare le modalità di conservazione e tenuta del Registro, nonché quelle di iscrizione e cancellazione nello stesso, attraverso apposito Avviso pubblico;

8. di non prevedere, salvo diverse successive determinazioni, termini di scadenza per le richieste di iscrizione nel Registro, al fine di garantire la massima accessibilità alle persone interessate;

9. di approvare lo schema di Avviso da pubblicare sul sito istituzionale dei Comuni facenti parte del Distretto;

10. di dare atto che non sussistono, in merito al presente procedimento situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziale, come descritte dall'articolo 6-bis della L.241/1990;

11. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;

12. di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente atto in ordine alla legittimità, alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore.

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. 470	<b>OGGETTO:</b>	<i>DGR 223/2016 E DGR 88/2017 - ISTITUZIONE DEL REGISTRO DISTRETTUALE DEGLI ASSISTENTI ALLA PERSONA</i>
DEL 31/05/2019		

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestandone la regolarità e correttezza in ordine all'azione amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti.

**ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA' MONETARIA**

Ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del d.L. n. 78/2009, convertito nella Legge n. 102/2009, si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

La presente Determinazione viene così sottoscritta:

**IL DIRIGENTE DELL'AREA**

LUDOVICA IARUSSI / Telecom Italia Trust Technologies S.r.l.

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)